



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 24/04/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 548

Cont. n. 187/06/GI/GR - Ente Ecclesiastico C.A. della D.P. c/Regione Puglia - Costituzione nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la sentenza n. 1165/12 del Tribunale di Bari e ratifica incarico al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 1359 del 19/9/2006 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo del legale interno, avv. Lucrezia Girone, nel giudizio innanzi al Tribunale di Bari promosso dall'Ente Ecclesiastico C.A. della D.P. e volto ad ottenere sia l'accertamento del mancato e/o ritardato adeguamento delle rette di degenza pro die e pro capite in favore degli infermi di mente e dei minorati psichici assistiti dalla medesima parte attrice per il periodo 1993/31-12-2001 e sia l'accertamento dell'ammontare di tale adeguamento dal 1993 al momento ad oggi; nonché volto ad ottenere la condanna delle convenute, Regione Puglia, Azienda USL BA/2 e Gestione Liquidatoria ex USL BA/4 Bisceglie-Trani, al pagamento della complessiva somma di € 70.827.227,31, pari alla differenza tra le rette provvisoriamente corrisposte e quelle effettivamente dovute a seguito degli adeguamenti medio tempore intervenuti, o della somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, eventualmente da accertarsi in corso di causa, nonché del maggior danno da svalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 1993 ad oggi;

La II sezione Civile del Tribunale di Bari, nella persona del G.U., dott. Giuseppe Rana, con sentenza n. 1165/12, pronunciata in data 23/3/2012 e depositata il 2/4/2012, ha rigettato la domanda, compensando le spese di giudizio;

In data 21/3/2013, il medesimo Ente Ecclesiastico C.A. della D.P. ha notificato atto di appello innanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la precitata sentenza n. 1165/12;

Il Presidente della G.R., atteso l'esito favorevole del primo grado di giudizio, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi alla Corte di Appello di Bari e con proprio provvedimento del 19/6/2013, salvo ratifica della G.R., atteso il ruolo sovraccarico del legale officiato in primo grado e il suo approssimarsi al collocamento in quiescenza, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 41.472,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 4/7/2013;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: Spesa: Sanità) € 70.827.227,31; Settore di

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 52.619,67, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 41.472,00 (imponibile), € 9.488,79 (IVA), € 1.658,88,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 15.785.90, IVA e CAP inclusi (Si evidenzia che in convenzione l'IVA è stata calcolata al 21% e non già al 22% vigente allo stato).

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi alla Corte di Appello di Bari sezione Lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Bari sezione Lavoro n. 1165 del 2/4/2012;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola